

Decreto Legge n. 112 (G.U n.147 del 25 giugno 2008)

Norme di natura Previdenziale,
Assistenziale e Contributiva

Aggiornamento al 9 luglio 2008

Abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro

(articolo 19)

- Dal 1 gennaio 2009 le pensioni di anzianità saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo;
- Sono interamente cumulabili anche le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiori a 65 anni (uomini) e 60 anni (donne);
- Dalla stessa data saranno totalmente cumulabili le pensioni dirette liquidate con il sistema contributivo in via anticipata rispetto ai 60 anni (donne) e 65 anni (uomini) se:
 - maturata una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni di contributi;

Misura fortemente richiesta dal Sindacato che può favorire l'emersione del lavoro sommerso degli anziani.

Rimane senza soluzione il superamento del divieto di cumulo per le pensioni di invalidità e di reversibilità.

Disposizioni in materia contributiva

(articolo 20 comma 1)

- I datori di lavoro che hanno corrisposto direttamente, per Legge o per contratto, il trattamento economico di malattia con conseguente esonero dell'Inps non sono tenuti al versamento dei contributi. Quelli comunque versati per periodi precedenti al 1° gennaio 2009 restano acquisiti alle gestioni.

(articolo 20 comma 2)

- Dal 1° gennaio 2009 le aziende privatizzate dello Stato degli Enti Pubblici e degli Enti locali sono tenute a pagare:
 - Il contributo per maternità
 - Il contributo per malattia per gli operai

(articoli 20 commi 3-4-5-6)

- Dal 1° gennaio 2009 il contributo per mobilità (0,30%) pagato dal datore di lavoro si calcola sull'imponibile delle retribuzioni. **Dalla stessa data le aziende pubbliche pagheranno il contributo per la disoccupazione involontarie per assicurare i loro operai e impiegati.**
Termina così il concetto di stabilità di impiego per i pubblici dipendenti

Disposizioni varie

CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE

(articolo 20 commi 7-8 e 9)

- Viene imposta la riunificazione obbligatoria d'ufficio delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale riguardanti il medesimo rapporto comprensivo delle somme per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio.
- La mancata riunificazione può comportare la improcedibilità della domanda che può essere fatta valere in qualsiasi stato.

ASSEGNO SOCIALE (articolo 20 comma 10)

- Dal 1 gennaio 2009 l'assegno sociale è concesso solo a chi ha soggiornato legalmente per almeno 5 anni in Italia.

Disposizioni varie

EMOLUMENTI AI COMITATI PROVINCIALI INPS

(articolo 20 comma 11)

- Dal 1 gennaio 2009 sono soppressi gli emolumenti previsti per i componenti degli Organi Provinciali dell'INPS.

COMUNICAZIONI ALL'INPS (articolo 20 commi 12-13-14)

- L'Inps riceverà in via telematica dai Comuni le informazioni relative ai decessi e alle variazioni dello stato civile. Per le omissioni i funzionari rispondono del danno erariale

Verifiche invalidità civile

(articolo 80 commi da 1 a 7)

- Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 l'Inps attuerà un piano straordinario di **200.000** accertamenti nei confronti di invalidi civili;
- Nel caso di accertata **insussistenza dei requisiti sanitari** l'INPS provvederà alla immediata sospensione dei relativi pagamenti;
- La sospensione dei pagamenti verrà attuata anche nel caso che **l'interessato non si presenti alla visita medica** o non si sottoponga agli accertamenti specialistici richiesti.
- Con decreto del Ministero del Lavoro e della Salute sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione del piano straordinario

FONDO PER I MENO ABBIENTI

(Articolo 81 commi 29 -31)

- Viene istituito un fondo di solidarietà destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare ed energetiche dei cittadini meno abbienti;
- Il fondo è alimentato:
 - ✓ In parte dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
 - ✓ In parte dal maggior gettito atteso dalla Robin Tax sui petrolieri
 - ✓ Dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente
 - ✓ Con trasferimenti dal bilancio dello Stato
 - ✓ Con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale dalle società del comparto energetico
- Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo.

Card alimentare

(articolo 81 commi 32 - 38)

- Viene predisposta una carta prepagata (dal valore di 400 euro) destinata all'acquisto di generi alimentari e all'ottenimento di energia elettrica.
- La carta **sarà concessa, su domanda degli interessati**, ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio
- Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i Ministri dell' Economia e del Lavoro disciplineranno
 - criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto
 - dell'età dei cittadini
 - dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato
 - della situazione economica del nucleo familiare
- L'ammontare del beneficio unitario
- Le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio

Decreto Legge n. 112 (G.U n.147 del 25 giugno 2008) e
Decreto Legge n.93 (G.U n. 124 del 28 maggio 2008)

Norme relative al Mercato e Orario
del Lavoro settore Privato

Contratto a tempo determinato

(articolo 21)

- le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano la stipula di un contratto a termine possono essere riferite alla ordinaria attività del datore di lavoro.
- Viene introdotta la possibilità che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale derogino:
 - alla norma sul limite alla successione di contratti a termine, fissato a 36 mesi dalla legge 247/07 ,
 - alla norma sul diritto di precedenza.
- Decorsi 24 mesi il Ministro del lavoro procederà a verifica con le organizzazioni sindacali e datoriali.

Lavoro occasionale o accessorio

(articolo 22)

- Si rende operativo il lavoro occasionale o accessorio tramite voucher, eliminando le limitazioni legislative che lo circoscrivevano ad alcune aree e ad un periodo di sperimentazione .
- Per favorire tale operatività in tempi brevi, in attesa del decreto che individuerà il concessionario del servizio e regolerà criteri e modalità per il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, si individuano nell'Inps e nelle agenzie di somministrazione (di tipo generalista) e di intermediazione i soggetti concessionari del servizio.
- viene cancellata la limitazione che consentiva solo ad alcuni soggetti (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità' di recupero, lavoratori extracomunitari) di prestare questo tipo di lavoro.
- Non viene sciolta, però, l'ambiguità di fondo relativamente a quali soggetti possono utilizzare questo tipo di prestazione, che la legge 30, nella relativa delega, limitava alle famiglie e agli enti senza fini di lucro, e che invece interventi successivi hanno allargato alle imprese familiari. Inoltre viene allargata questa possibilità ai lavori stagionali in agricoltura.

Apprendistato professionalizzante 1

(articolo 23)

- Viene eliminato il **limite minimo di durata**, fissato in 2 anni dal d.lgs. 276/03.
- Viene introdotta una modalità parallela di regolamentazione degli aspetti formativi in caso di formazione esclusivamente aziendale.
- **vengono affidati integralmente ai contratti collettivi di lavoro** stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali:
 - i profili formativi
 - la definizione di nozione di formazione aziendale
 - la determinazione, per ciascun profilo formativo, della durata e delle modalità di erogazione della formazione, delle modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.

Apprendistato professionalizzante 2

(articolo 23)

- **Vengono abrogate** alcune norme del d.m. 7/10/99 e del d.p.r. 30/12/56 n.1668 relative ad obblighi di informazione, a carico dei datori di lavoro con apprendisti alle loro dipendenze, nonché la norma che prescriveva la visita pre-assuntiva per l'apprendista.

Apprendistato per alta formazione

- Si tenta di **accelerare il decollo dell'apprendistato di alta formazione** rimettendone l'attivazione ad apposite convenzioni tra datori di lavoro ed Università ed altre istituzioni formative, in assenza di regolamentazioni regionali.
- Si apre **la possibilità di ricorso a questo strumento** anche per i dottorati di ricerca in modo da incentivare il raccordo tra mondo del lavoro e università.

Libro unico del lavoro 1

(articolo 39)

- Nasce il **libro unico del lavoro** con l'intenzione di semplificare la gestione delle aziende.
- Vengono **abrogati i libri matricola e paga**, oltre al registro d'impresa nel settore agricolo.
- Il nuovo libro unico dovrà essere istituito **dai datori di lavoro del settore privato**, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestici
- Il libro unico **esclude ogni altro adempimento** da parte del datore di lavoro; infatti, il datore può alternativamente consegnare la "vecchia" busta paga oppure una copia del libro unico.

Libro unico del lavoro 2

(articolo 39)

- Nel libro unico sono indicati **tutti i lavoratori assunti** con qualsiasi forma contrattuale, compresi i co.co.co e gli associati in partecipazione
- Dovrà contenere tutti i dati relativi ai codici fiscali, qualifica, livello, retribuzione base, anzianità di servizio, posizioni assicurative, i dati fiscali quelli relativi agli assegni per il nucleo familiare oltre alle prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
- Vengono infine annotate **le presenze e le ore effettuate**, comprese quelle straordinarie, le assenze, le ferie, i riposi.
- Dovrà essere compilato entro il 16 di ogni mese
- Sono fissate sanzioni per chi viola le nuove disposizioni

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

(articolo 40)

- I documenti dei datori di lavoro potranno essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro, ma anche da commercialisti e avvocati, previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.
- I professionisti che non esibiscono i documenti agli Organi di Vigilanza rischiano sanzioni e segnalazione all'Ordine di riferimento in caso di recidiva
- I datori di lavoro sono infine tenuti ad inviare per via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero ed i nominativi dei lavoratori impiegati ed eventuali variazioni, tale prospetto è pubblico.

Norme Abrogate

(art.39, co.10)

Lavoro intermittente

- Viene abrogata la parte della legge 247/07 che a sua volta abrogava il lavoro intermittente, o a chiamata, e lo sostituiva con la possibilità per i contratti collettivi nei settori turismo e spettacolo di prevedere specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo.

Legge sulle dimissioni volontarie

- Viene abrogata la recente legge n. 188 del 17 ottobre 2007 finalizzata al contrasto della pratica delle dimissioni in bianco togliendo un utile strumento per arginare una pratica ancora molto diffusa.

Lavoro sommerso

- Vengono abrogati gli indici di congruità, introdotti con la legge finanziaria 2007 al fine di stabilire la rispondenza del rapporto tra la i beni prodotti, i servizi offerti e la quantità di ore di lavoro necessarie.

Altre norme abrogate

(art.39, co.10)

- Viene cancellata la norma della legge 247/2007 che a sua volta aveva abrogato l'art.14 del d.lgs.276/03, relativo alla possibilità di adempiere alla quota di assunzioni obbligatorie a favore dei disabili tramite convenzioni. Tuttavia tale operazione non tiene conto del fatto che la legge 247/2007, nel mentre abrogava formalmente l'art.14, ne faceva salvo il principio, recuperandolo in una norma sostitutiva che sembra, al momento, restare in piedi. Si pongono dunque questioni di coordinamento tra le norme.
- Viene pure cancellata la norma della legge 247 che, all'interno della delega sulla riforma degli incentivi all'occupazione, introduceva un aggravio contributivo per i part time con orario inferiore alle 12 ore settimanali.

Orario di lavoro 1

(articolo 41)

Vengono introdotte modifiche al d.lgs.66/2003 sugli orari di lavoro, alcune delle quali di mero ordine interpretativo.

- Viene considerato **lavoratore notturno** chi lavora di notte almeno tre ore
- E' considerato **lavoratore mobile** chi è impiegato come personale viaggiante o di volo da un'impresa che si occupa di trasporti anche per conto terzi
- **l'esclusione**, dall'applicazione del d.lgs. 66/03, degli **addetti ai servizi di vigilanza privata**;
- la possibilità che il **riposo settimanale**, anziché **essere goduto ogni 7** giorni, venga **calcolato come media**, in un periodo non superiore a 14 giorni;

Orario di lavoro 2

(articolo 40)

- la possibilità per la contrattazione di secondo livello di stabilire direttamente, anziché su esclusiva delega della contrattazione nazionale, le già previste deroghe in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale.
- viene cancellato l'obbligo, per i datori di lavoro che occupano più di dieci dipendenti in una stessa unità produttiva, di:
 - informare la Dir. Prov. del Lavoro in caso di **superamento delle 48 ore di lavoro settimanale**, attraverso prestazioni di lavoro straordinario,
 - informare annualmente la stessa Dir. Prov. del Lavoro della **esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo**.

Razionalizzazione del processo del Lavoro

(articolo 53)

- Viene modificato l'articolo 429 del Codice di Procedura Civile. Viene cancellata la seconda parte dell'articolo 429 in cui veniva data facoltà al giudice, su richiesta delle parti, di concedere alle stesse un termine di dieci giorni per il deposito delle memorie difensive, rinviando la causa.
- In alternativa viene inserita l'immediata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; solo in caso di particolare complessità della controversia è prevista la possibilità di fissare nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
- Viene cancellata la disposizione introdotta dalla legge n. 533/1973 che determinava, in fase risarcitoria del lavoratore, la maturazione, oltre che degli interessi nella misura legale, anche del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, con pagamento della somma relativa dal giorno della maturazione del diritto.

La detassazione dello straordinario

(DI 93/2008 art.2 commi 1-6)

Salvo **espresa rinuncia scritta** del lavoratore sono tassate con **un'imposta del 10% sostitutiva** di IRPEF e addizionali regionali e comunali **le somme erogate a livello aziendale** nel periodo 1° Luglio - al 31 Dicembre 2008 entro un importo complessivo di 3000 euro lordi a titolo di:

- Prestazioni di lavoro straordinario
- Prestazioni per lavoro supplementare e le prestazioni dipendenti da clausole elastiche dei contratti part-time stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge
- Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa legati all'andamento economico dell'impresa

L'agevolazione si applica **in via sperimentale solo per il settore privato** a chi nel 2007 ha avuto un reddito fino a 30 mila euro e l'imposta del 10% è applicata dal sostituto d'imposta

Le erogazioni liberali del datore di lavoro al lavoratore perdono la tassazione separata

E completamente eliminato qualsiasi riferimento alla contrattazione di secondo livello

E per i premi di risultato ?

- Il Governo ha dichiarato che il provvedimento sulla detassazione dello straordinario **non è sostitutivo** di sgravio e detassazione dei premi di risultato, **legati dalla contrattazione di secondo livello, previsti legge 247/2007.**
- Il decreto Ministeriale applicativo di quella norma è attualmente alla valutazione della Corte dei Conti per la sua pubblicazione e dovrebbe produrre i suoi **effetti dal 1° gennaio 2008.**
- Fermo restando lo sgravio contributivo previsto, rimane da verificare come potranno coesistere le due forme di detassazione
 - quella fino a 80 euro prevista dall'emanando decreto
 - quella la 10% prevista dalla nuova norma

E per i lavori usuranti?

Nel Disegno di Legge - MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - all'articolo 23 è prevista la Delega al Governo per la **revisione della disciplina in tema di lavori usuranti**.

- La delega deve essere esercitata **entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge** attraverso uno o più Decreti Legislativi.
- La finalità è di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e **che maturano i requisiti** per l'accesso al pensionamento **a decorrere dal 1° gennaio 2008**, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato **con requisiti inferiori** a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti
- Saranno seguiti i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007. n. 247.

Lavoro sommerso

Articolo 32 del Disegno di Legge - Misure contro il lavoro sommerso

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore

▶ l'impiego di lavoratori **senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro**, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è **altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.**

▶ La sanzione è da **euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.**